

STATUTO

LE COMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARPINO FR CORSO TULLIANO 103

Numero REA: FR - 150926

Codice fiscale: 02420020600

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
ART. 1 - Denominazione		
La società cooperativa è denominata: "LE COMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .		
ART. 2 - Cooperativa a mutualità prevalente		
E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 e pertanto indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. essere considerata a mutualità prevalente.		
Tuttavia la società cooperativa sociale "LE COMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" , così come prevede art. 2514 cc, si impone in ogni caso:		
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;		
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti, in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi fatto salvo in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art.2526 c.c. e quindi nel caso in cui sarà possibile l'emissione di strumenti finanziari da parte di Società Cooperativa che adottino le norme della società a responsabilità limitata, in quanto compatibili;		

	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La società cooperativa sociale ha l'obbligo di iscrizione	
	nella "Sezione Cooperazione Sociale" prevista dall'art. 13	
	del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n.1577 e nell'Albo	
	Regionale delle cooperative sociali o negli Albi/Sezioni che	
	li sostituiscano. Nel caso in cui sia adottata una	
	modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di	
	cooperativa sociale la società dovrà essere cancellata dalla	
	Sezione Cooperazione Sociale e dall'albo regionale. La	
	medesima cooperativa potrà operare allora come cooperativa a	
	mutualità prevalente ove ne ricorrano i presupposti, e quindi	
	dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di	
	iscrizione nell'Albo delle Cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2545 octies in caso	
	di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente.	
	ART. 3 - Applicazione norme sulla società a responsabilità	
	limitata.	

	A norma dell'Art. 2519 2° comma c.c. è previsto che trovino	
	applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Pertanto per tutto quanto non espressamente previsto	
	nell'atto costitutivo, nel presente Statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative,	
	nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, inoltre, in particolare le	
	disposizioni di cui alla Legge del 3 aprile 2001 n°142 come	
	modificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n.30.	
	ART. 4 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è anche quello	
	di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità	
	di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori. Al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	

	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	La Cooperativa si rivolge a bambini di età prescolare,	
	scolare, adolescenziale, donne, anziani, a persone	
	socialmente svantaggiate attraverso strumenti educativi,	
	preventivi e di sostegno.	
	In ogni caso la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento fra i soci. La cooperativa ha	
	infine lo scopo di offrire servizi ai propri soci, siano essi	
	soci cooperatori (soci lavoratori), soci fruitori e/o	
	persone giuridiche, associazioni ed Enti.	
	La società cooperativa tuttavia potrà svolgere la propria	
	attività anche con terzi non soci a norma dell'art.2521 2°	
	comma c.c..	
	ART. 5 - Oggetto	
	Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la	
	Cooperativa, operando come cooperativa sociale ai sensi delle	
	lettere a) e b) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381,	
	si propone di:	
	A) Sostenere qualsiasi attività capace di promuovere un	
	sistema di vita comunitario e favorire attraverso l'attività	
	di gruppo un approfondimento culturale e la crescita umana e	
	professionale dell'individuo, fin dal concepimento, in tutte	
	le sue esigenze e nell'arco del suo sviluppo, anche	

	attraverso attività di solidarietà sociale quali la banca del	
	tempo ed istituti connessi e similari.	
	B) Promuovere, progettare e gestire attività e servizi di	
	assistenza sociale e sanitaria, in particolare medica anche	
	specialistica, terapeutica, infermieristica, riabilitativa,	
	domiciliare, di base scolastica, in favore di anziani,	
	minori, giovani, disabili e di chiunque altro abbia bisogno	
	di ausilio e cure di qualsiasi tipo; gestire Servizi	
	domiciliari integrati di assistenza sociale, infermieristica	
	e sanitaria, di sostegno e animazione, effettuati tanto	
	presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture	
	di accoglienza messe a disposizione da enti pubblici o	
	privati e di appoggio alle famiglie di handicappati per	
	prevenirne l'istituzionalizzazione, favorendone la	
	prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione e	
	l'integrazione scolastica e sociale.	
	C)- Operare nel campo della educazione, rieducazione, e	
	socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata,	
	affetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicap	
	psichici e fisici nonché di quelle con problemi di	
	affettività familiare; gestire ed operare nei servizi	
	sociali, pedagogici ed educativi in favore di bambini,	
	adolescenti e giovani volti all'istruzione, alla formazione	
	ed alla prevenzione del disadattamento e della criminalità	
	minorile, anche mediante la gestione di servizi ed interventi	

	finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e	
	giovani in difficoltà; gestione di asili nido, ludoteche,	
	scuole materne e altre scuole ed istituti di ogni ordine e	
	grado, nonché servizi ausiliari di collegamento, interventi	
	di sostegno e di aiuto alle persone, anche a domicilio,	
	tramite la promozione, progettazione, realizzazione e	
	gestione di servizi di "baby-sitter", di "tata" familiare, di	
	orientamento e formazione scolastica, di dopo scuola, di	
	recupero formativo e scolastico, effettuati con personale	
	qualificato.	
	D) Contribuire e collaborare per il mantenimento degli	
	anziani, autosufficienti e non, nel loro ruolo di cittadini	
	attivi e partecipi; in particolare si vorrà prestare servizio	
	agli anziani soli in casa ed ospitati in strutture sanitarie	
	e case di riposo; elaborazione e gestione di servizi di	
	telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina e	
	servizi telematici in genere in ogni applicazione in favore	
	di anziani, disabili e delle altre categorie di svantaggio	
	sociale, anche tramite adesione ad associazioni e centrali	
	locali, nazionali ed internazionali.	
	E) Creazione, sviluppo e gestione di centri residenziali e	
	semi-residenziali, socio-educativi e terapeutici come centri	
	diurni, comunità alloggio, case-famiglie,	
	gruppi-appartamento, case di riposo, case-albergo e residenze	
	sanitarie-assistenziali, nonché di centri, palestre, studi ed	

	uffici di terapie varie e riabilitazione, in favore di tutte	
	le categorie di svantaggio sociale.	
	F) Elaborazione e sviluppo di progetti nonchè la gestione di	
	attività didattiche e formative di personale interno ed	
	esterno, dei servizi vari e delle attività del personale per	
	lavori socialmente utili e di pubblica utilità; promozione,	
	elaborazione di progetti, istituzione, realizzazione e	
	gestione di attività, iniziative e servizi, tutti nel	
	rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e	
	regionali in materia, riguardanti:	
	1) progresso, sviluppo, accesso a finanziamenti di ogni tipo	
	e tutte le altre opportunità ed attività inerenti il lavoro e	
	l'occupazione su scala locale, nazionale, europea ed	
	internazionale, di interscambio con enti pubblici e privati,	
	con l'estero, anche di informazioni, risorse, tecnologia e	
	know-how tanto più nel quadro della gestione di programmi	
	comunitari dell'Unione Europea dei singoli Ministeri, delle	
	Regioni, degli Enti Locali;	
	2) corsi di formazione professionale di ogni tipologia, grado	
	e livello, comprese le attività di progettazione, valutazione	
	e monitoraggio, accompagnamento finale all'occupazione in	
	qualsiasi forma ed alla creazione d'imprenditorialità	
	finalizzata al collegamento con la propria struttura, anche	
	in forma associativa e consortile.	
	ART. 6 - Sede	

	La società cooperativa ha la sede legale in Arpino (Fr).	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi	
	e termini di legge.	
	ART. 7 - Durata	
	La durata della società cooperativa è stabilita a tempo	
	indeterminato.	
	ART. 8 - Requisiti dei soci	
	SOCI COOPERATORI (SOCI LAVORATORI)	
	Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che	
	esercitano:	
	A) attività socio-sanitaria ed educativa che per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere;	
	B) lavori, arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa	
	esercitata dalla cooperativa e che per loro capacità,	
	attitudine e specializzazione professionale possono cooperare	
	all'esercizio dell'impresa e al suo sviluppo anche e	
	soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati.	

	SOCI VOLONTARI	
	Possono essere soci in applicazione della legge 381/91	
	persone fisiche volontarie, che prestino la loro opera	
	gratuitamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge n.391 del 1991 a condizione che il loro	
	numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I	
	soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci e la loro attività è disciplinata dall'Art. 2	
	della stessa legge 381/91.	
	SOCI SVANTAGGIATI	
	Soci così definiti dalla Legge n.381/91, che devono	
	costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei soci	
	lavoratori della cooperativa nella gestione di Tipo B.	
	SOCI FRUITORI	
	Possono essere soci in applicazione della Legge n.381/91 i	
	soci fruitori che si identificano nelle persone svantaggiate	
	al cui inserimento è finalizzata l'attività dell'impresa	
	sociale.	
	SOCI COOPERATORI (SOCI TECNICI)	
	Possono essere soci altresì elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società cooperativa.	
	SOCI IN PROVA (EX ART.2527 3° COMMA C.C.)	
	La cooperativa può accogliere, nei limiti di un terzo del	
	totale dei soci cooperatori dei soci speciali apprendisti a	

	norma dell'art.2527 c.c. 3° comma, privi di pratica	
	professionale, per un periodo di formazione non superiore ai	
	cinque anni.	
	Ai soci apprendisti sono riconosciuti i diritti e gli stessi	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi del socio cooperatore	
	con i seguenti limiti:	
	1) diritto di voto solo nelle deliberazioni di approvazione	
	del bilancio e con il limite che il socio in prova non può	
	rappresentare altri soci;	
	2) partecipazione alla ripartizione degli utili in ragione	
	del 50% (cinquanta per cento) di quello riconosciuto ai soci	
	ordinari.	
	I soci in prova sono obbligati, ove richiesto, a seguire	
	corsi di formazione con le modalità previste dall'organo	
	amministrativo o dal regolamento.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci associazioni od Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere agli scopi	
	sociali. In nessun caso possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	

	suindicate.	
	ART. 9 - Procedura di ammissione dei soci	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo, domanda iscritta	
	contenente:	
	- il nome, il cognome, luogo e data di nascita, residenza e	
	domicilio, cittadinanza, nonché, per le persone giuridiche,	
	denominazione ed il Comune ove è posta la sede;	
	- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta e da	
	svolgere;	
	- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	ed in caso di ammissione stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale. La delibera di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato	
	il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini	
	definiti. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può chiedere che sulla sua domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci a norma dell'Art.	

	2528 c.c.	
	ART. 10 - Obblighi e diritti dei soci	
	Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l'importo	
	della quota sociale. Il nuovo socio ammesso deve versare	
	inoltre il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio.	
	Il socio è obbligato altresì a mettere a disposizione la	
	propria capacità professionale e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci sono obbligati inoltre all'osservanza dello Statuto,	
	dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione nei limiti del codice civile.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	

	ART. 11 - Trasferimento e caratteristiche delle quote.	
	Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di	
	partecipazione ai sensi del VI comma dell'art.2530 c.c.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo. La quota di partecipazione è nominativa e non può	
	essere sottoposta a pegno o vincoli volontari.	
	ART. 12 - Morte del socio	
	In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno,	
	alternativamente:	
	- diritto alla liquidazione della quota effettivamente	
	versata, nella misura e con le modalità di cui l'art. 15 del	
	presente Statuto;	
	- diritto di subentrare, nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	In caso di pluralità di eredi si rinvia al 3° comma	
	dell'art.2534 c.c..	
	L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	ART. 13 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore	
	può recedere:	
	- qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- qualora non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	

	- qualora il rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma di legge e del presente Statuto	
	legittimino il recesso.	
	Il recesso non può essere parziale, per le modalità e per	
	l'efficacia del recesso, si rinvia all' art.2532 c.c.	
	ART. 14 - Esclusione	
	L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci cooperatori	
	dall'organo amministrativo oltre che nel caso indicato	
	dall'art.2531 c.c. anche nei casi previsti dall'art.2533 c.c.	
	e nei seguenti altri casi:	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione.	
	ART. 15 - Liquidazione delle partecipazioni	
	In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso,	
	esclusione e/o morte, vige l'assoluto divieto di	
	distribuzione delle riserve e di computo delle riserve.	
	Tuttavia i soci receduti od esclusi o gli eredi del socio	
	deceduto che abbiano scelto di essere liquidati, hanno	
	soltanto diritto alla liquidazione della quota di capitale	

	effettivamente versata.	
	ART. 16 - Amministratori	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci nei limiti	
	di cui all'art.2542 c.c.	
	In caso di nomina di amministratore unico e di due	
	amministratori, gli stessi devono essere nominati	
	necessariamente tra i soci cooperatori.	
	ART. 17 - Durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	ART. 18 - Consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	

	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	ART. 19 - Adunanze del consiglio di amministrazione	
	In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il consiglio	
	di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di	
	amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano	
	adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	Amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	

	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè nel territorio della Regione Lazio.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	ART. 20 - Poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	L'organo amministrativo relaziona in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica alle	
	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il	
	requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'art. 2545 octies c.c.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. A norma	
	dell'art. 2544 c.c. non possono essere delegati dagli	
	amministratori oltre le materie previste dall'art.2381 c.c. i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	

	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere	
	attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	
	decidere sull'opposizione sono i soci.	
	ART. 21 - Rappresentanza	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o	
	disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti	
	in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	

	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	ART. 22 - Compensi degli amministratori	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli amministratori	
	un'indennità annuale da determinare alla chiusura	
	dell'esercizio.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di	
	amministrazione al momento della nomina.	
	ART. 23 - Organo di controllo	
	Nei casi previsti dall'art.2543 c.c. e comunque del secondo e	
	terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio	
	sindacale è obbligatoria.	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti nominati dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale esercita il controllo di gestione e	
	contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	corretto funzionamento. Per i requisiti dei sindaci, per il	
	funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge	
	dettate in materia di società per azioni.	

	ART. 24 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) la modificazione dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Art.25 - Diritto di Voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Art.26 - Consultazione scritta e consenso espresso per	
	iscritto	

	Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono	
	essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci	
	e a tutti gli amministratori non soci il testo della	
	decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad 8	
	(otto) giorni, entro il quale il socio deve far pervenire,	
	presso la sede sociale, il proprio consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che	
	dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.	
	Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per	
	iscritto, le decisioni dei soci adottate ai sensi del	
	presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	Art.27 - Assemblea	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate	
	nel precedente art.24 lettere b), d), e) ed f), nonchè in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purchè in nel territorio	
	della Provincia di Frosinone.	

	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal	
	collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto	
	giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero	
	mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviata ai	
	soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente	
	al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica	
	comunicato alla società ed annotato nel libro soci, ovvero	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi	
	diritto al domicilio risultante dai libri sociali.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione	
	dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato	
	e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	

	sindaci, se nominati, sono presenti informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori	
	o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	Il socio che trasferisca la propria residenza o il proprio	
	domicilio deve darne comunicazione alla società; in caso	
	contrario si considererà come inviato, l'avviso spedito	
	(nelle forme più ampie di cui sopra) nella residenza o nel	
	domicilio risultante dal libro soci.	
	Art.28 - Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal	
	presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di	
	nomina del Consiglio di amministrazione) o	
	dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina	
	di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Art.29 - Deleghe	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che	
	deve essere conservata dalla società. Nella delega deve	

	essere specificato il nome del rappresentante con	
	l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha	
	effetto anche per al seconda convocazione.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee	
	indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci	
	soci.	
	Art.30 - Verbale dell'assemblea	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o	
	dal Notaio.	
	Art.31 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la	
	maggioranza assoluta dei voti e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei voti.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al	
	voto intervenuti e delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Nel caso previsto dal precedente art.24 lettera f), è	
	comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti.	

	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentino la maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.32 - Patrimonio Sociale	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria formata dagli utili netti a	
	norma dell'art.34 lettera a) del presente statuto;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve, come precisato nel precedente articolo 3, sono	
	indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Art.33 - Capitale	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti	

	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il cui	
	valore nominale non può essere inferiore ad Euro 200,00	
	(duecento virgola zero zero).	
	ART. 34 - Bilancio e utili	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in	
	conformità ai principi di legge.	
	L'Organo amministrativo provvede altresì alla redazione della	
	documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e	
	alla stesura della relazione sull'andamento della gestione	
	sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare	
	l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei	
	suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai	
	benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui	
	favore opera la Cooperativa, dei soci e della	
	comunità territoriale.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale è espressamente previsto un maggior termine non	
	superiore a 180 (centottanta) giorni nel caso lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	

	della società.	
	La decisione che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali nei seguenti modi:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge;	
	c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dall'art. 35 del presente	
	Statuto;	
	d) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all'	
	art. 2514 lett.a) c.c.	
	e) la restante parte a riserva straordinaria .	
	Le destinazioni di cui ai punti c), d), ed e) sono consentite	
	solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui	
	alle precedenti lettere a) e b).	
	ART. 35 - Ristorni	
	I soci che approvano il bilancio possono deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e del relativo	
	regolamento, mediante ripartizione diretta ai soci.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	

	proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi	
	mutualistici e in ogni caso in relazione al numero delle ore	
	di lavoro con riferimento al tipo di attività svolta dai	
	singoli soci, alla loro qualifica/professionalità e in	
	relazione al tempo di permanenza in società.	
	I soci che approvano il bilancio possono deliberare di	
	corrispondere i ristorni anche ai soci fruitori e/o ai soci	
	in prova.	
	I soci volontari non possono ricevere ristorni così come non	
	possono essere remunerati in alcun modo.	
	I soci possono deliberare la ripartizione dei ristorni nei	
	limiti e nei modi previsti dalla legge.	
	E quindi mediante:	
	a. erogazione diretta;	
	b. assegnazione gratuita delle quote sociali;	
	c. integrazione delle retribuzioni a norma e con i limiti	
	della Legge 3 aprile 2001 n.142 come modificata dalla Legge	
	14 febbraio 2003 n.30. Si rinvia tuttavia alla emanazione di	
	un regolamento per la migliore regolamentazione della materia	
	dei ristorni anche in relazione ad eventuali altre gestioni	
	mutualistiche poste in essere dalla società.	
	ART. 36 - Scioglimento e liquidazione	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai	
	numeri 1),2), 3), 5), 6) e 7) dell'art..2484 c.c. nonchè per	
	la perdita del capitale sociale.	

	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge senza indugio e comunque nel termine di 30 (trenta)	
	giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i	
	poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza.	
	In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, a norma dell'art. 2514 c.c. lett.d), sarà	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati.	
	ART. 37 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e	
	soprattutto per regolamentare i rapporti tra le società ed i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro	
	che saranno instaurati con soci lavoratori, dovrà essere	
	redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 3	
	aprile 2001 n° 142, così come modificata dalla Legge 14	
	febbraio 2003 n.30.	
	F.to Loredana Iannazzi, Angela Giovannone, Barbara Sangermano,	